
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Criteri per l'uso del marchio da parte delle aziende certificate
Art. 3 Immagine del marchio
Art. 4 Cessazione della certificazione
Art. 5 Uso fraudolento del Marchio
Art. 6 Reclami, Appelli e Contenziosi

20.11.2013	001/01	6	Separazione fra prodotto e sistema	M. Scanagatta – P. Baldazzi – S. Tornielli	P. Cau
24.07.2012	001/01	5	Mod. allegato	S.Tornielli	P.Cau
09.11.2010	001/01	4	Mod. Marchi e art.1	R. Zavattari	P.Cau
16.02.2010	001/01	3	Parti evidenziate	R. Zavattari	P.Cau
18.05.2005	001/01	2	Rev.Artt.1, 2, 3, 4, 5	R. Zavattari	P.Cau
27.02.2004	001/01	1	Rev. Artt. 1, 2, 3	R. Zavattari	P. Cau
30.03.2001	001/01	0	Prima emissione	R. Zavattari	P. Cau
Data	Doc. N.	Rev	Descrizione	Visto	Approvato

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento stabilisce le regole per l'uso del marchio di certificazione da parte delle organizzazioni certificate (nel seguito chiamato per brevità marchio) .

1.3 Per i dettagli relativi al logo Accredia utilizzabile negli schemi per i quali CSI risulta accreditato si fa riferimento al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Accredia documento RG09.

Art. 2

Parte 1 - Criteri per l'uso del marchio CSICERT per i sistemi di gestione

2.1 La concessione d'uso del marchio di certificazione CSICERT viene rilasciata da CSI SpA alle aziende che hanno ottenuto la certificazione.

2.2 L'azienda certificata da CSICERT può utilizzare il marchio solo se riferito ad attività che rientrano nello scopo della certificazione. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcune attività certificate, solo a queste si potrà riferire il marchio; se si utilizza un documento comune a tutte le attività, su questo documento potrà comparire il marchio ma a fianco di esso si dovranno elencare le attività che rientrano nello scopo della certificazione.

2.3 L'azienda certificata da CSICERT può utilizzare il marchio solo se riferito all'azienda certificata e/o alle sedi certificate. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcune sedi certificate, solo queste potranno utilizzare il marchio; se si utilizza un documento comune a tutte le sedi, su questo documento potrà comparire il marchio ma a fianco di esso si dovranno elencare le sedi certificate.

2.4 Il marchio di certificazione può essere riprodotto su: carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario generico. Di ogni documento/oggetto riportante il marchio dovrà essere conservata copia o campione a disposizione di CSICERT. L'utilizzo del marchio comporta obbligatoriamente che in sua prossimità venga riportata la norma secondo la quale è stata rilasciata la certificazione.

2.5 Il marchio non può essere utilizzato su documenti che non riguardino (totalmente o parzialmente) la certificazione emessa da CSICERT. Ciò non preclude all'azienda il diritto di usare il marchio nei termini previsti al punto precedente.

2.6 La carta intestata dell'azienda certificata potrà riportare il marchio CSICERT ma, qualora venga usata per scopi commerciali, dovrà chiaramente essere indicato se riguarda attività non coperte da certificazione.

2.7 Sui prodotti e sul loro imballaggio o confezione (primari) non potrà essere riportato il marchio di certificazione con lo scopo di non ingenerare confusioni con certificazioni dei prodotti. È consentito l'utilizzo della sola dizione "Organizzazione con sistema di gestione certificato", indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2008).

2.8 I certificati emessi da CSICERT nell'ambito dei settori in cui risulta accreditato devono riportare anche il marchio di accreditamento. Per l'utilizzo di detto marchio si fa riferimento all'apposito regolamento emesso dall'ente di accreditamento stesso.

2.9 L'utilizzo del marchio di accreditamento abbinato al marchio di certificazione è volontario da parte delle aziende certificate; nel caso venga utilizzato devono essere rispettate le regole da questo emesse in particolare dovrà essere sempre abbinato al marchio e quando utilizzato su cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza della Ragione Sociale o del logotipo dell'azienda certificata. L'eventuale utilizzo, in una stessa pubblicazione, dei due marchi deve evitare che l'accREDITAMENTO possa intendersi esteso anche ad altri schemi di certificazione non accreditati ma citati nella pubblicazione.

2.10 I biglietti da visita del personale dell'azienda certificata possono riportare il marchio a condizione che sia chiaramente riferito all'azienda e non generi confusione con la certificazione del personale; in ogni caso, prima della pubblicazione, l'azienda è tenuta a

sottoporre a CSICERT una bozza per approvazione. Il marchio di certificazione non può essere riprodotto su rapporti di prova, certificati di taratura di strumenti o dichiarazioni di conformità, questo anche nel caso le attività connesse rientrino nello scopo della certificazione.

2.11 L'azienda certificata, ferme restando le dimensioni minime e la proporzione stabilita, può riprodurre il marchio di certificazione o nei suoi colori originali (vedere modelli in allegato) o in versione monocromatica in un colore a sua scelta. Dimensioni o altri colori diversi da quanto stabilito dovranno essere approvati da CSICERT.

2.12 Il logotipo del marchio può comparire affiancato da altri logotipi di certificazione di altri istituti, secondo le modalità concordate con questi enti e trasmesse al licenziatario.

In ogni caso non sarà ammesso l'affiancamento e la presenza di altri marchi che possono ingenerare confusione con il marchio.

2.13 Il certificato rilasciato alle aziende può essere esposto, pubblicizzato e riprodotto in qualsiasi formato alle condizioni riportate dal contratto tra CSICERT e azienda. I modi di utilizzo del marchio sono riassunti in allegato.

2.14 L'Azienda può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione da parte di CSICERT. Deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste all'atto del rilascio del Certificato.

2.15 L'Azienda certificata può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purchè esso rimanga leggibile e non venga in nessun modo alterato.

2.16 La certificazione non è trasferibile e quindi anche l'uso del marchio, salvo che nell'eventualità di cessione o di trasformazione dell'Azienda. In questo caso deve essere data tempestiva comunicazione a CSICERT, che prende nota dell'avvenuta variazione dopo aver accertato che il Sistema Qualità risulti ancora conforme ai requisiti normativi.

Parte 2 - Criteri per l'uso del marchio CSI per i prodotti, processi e servizi

Nota: nel seguito viene utilizzato per brevità solamente il termine prodotti con il quale devono essere intesi anche processi e servizi

2.17 Per la certificazione dei prodotti, oltre alle prescrizioni di carattere generale di seguito descritte, valgono le prescrizioni di dettaglio contenute nelle "Regole Particolari" applicabili per il settore specifico, nelle quali sono anche riportate le immagini dei marchi da utilizzare, le modalità di apposizione sui prodotti e le eventuali informazioni aggiuntive da utilizzare.

2.18 La concessione d'uso del marchio di certificazione CSI viene rilasciata da CSI SpA alle aziende che hanno ottenuto la certificazione.

2.19 L'azienda certificata da CSI può utilizzare il marchio solo se riferito a prodotti che rientrano nello scopo della certificazione. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcuni prodotti certificati, solo a questi si potrà riferire il marchio; se si utilizza un documento comune a tutti i prodotti (es. catalogo), su questo documento potrà comparire il marchio ma solamente a fianco ai prodotti che rientrano nello scopo della certificazione.

2.20 L'azienda certificata da CSI può utilizzare il marchio solo se riferito al prodotto certificato e proveniente dalle unità produttive eventualmente specificate. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia solo alcune unità produttive certificate, solo queste potranno utilizzare il marchio; se si utilizza un documento comune a tutte le sedi unità produttive (es. catalogo), su questo documento potrà comparire il marchio ma a fianco di esso si dovranno elencare le unità produttive certificate.

2.21 Il marchio di certificazione può essere riprodotto su: carta intestata, materiale pubblicitario generico o altri documenti aziendali a condizione che ciò rispetti in ogni caso quanto previsto in 2.19 e 2.20. Di ogni documento riportante il marchio dovrà essere conservata copia o campione a disposizione di CSI.

2.22 Il marchio non può essere utilizzato su documenti che non riguardino (totalmente o parzialmente) la certificazione emessa da CSI. Ciò non preclude all'azienda il diritto di usare il marchio nei termini previsti al punto 2.21.

2.23 La carta intesta dell'azienda certificata potrà riportare il marchio CSI ma, qualora venga usata per scopi commerciali, dovrà chiaramente essere indicato se l'attività o il prodotto menzionato è coperto da certificazione.

2.24 L'azienda certificata, ferme restando le dimensioni minime e la proporzione stabilita, può riprodurre il marchio di certificazione o nei suoi colori originali (vedere modelli riportati nelle regole particolari specifiche) o in versione monocromatica in un colore a sua scelta. Dimensioni o altri colori diversi da quanto stabilito dovranno essere approvati da CSI.

2.25 Il logotipo del marchio può comparire affiancato da altri logotipi di certificazione di altri istituti, secondo le modalità concordate con questi enti e trasmesse al licenziatario.

In ogni caso non sarà ammesso l'affiancamento e la presenza di altri marchi che possono ingenerare confusione con il marchio CSI.

2.26 Il certificato rilasciato alle aziende può essere esposto, pubblicizzato e riprodotto in qualsiasi formato alle condizioni riportate dal contratto tra CSI e azienda. I modi di utilizzo del marchio sono previsti nelle regole particolari specifiche.

2.27 L'Azienda può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione da parte di CSI. Deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste all'atto del rilascio del Certificato e rispettare tutte le condizioni esposte nei punti precedenti.

2.28 La certificazione non è trasferibile e quindi anche l'uso del marchio, salvo nell'eventualità di cessione o di trasformazione dell'Azienda. In questo caso deve essere data tempestiva comunicazione a CSI, che prende nota dell'avvenuta variazione e aggiorna il certificato dopo aver accertato che il prodotto risulti ancora conforme ai requisiti applicabili previsti dalle regole particolari specifiche.

2.29 L'utilizzo del marchio di accreditamento abbinato al marchio di certificazione è volontario da parte delle aziende certificate; nel caso venga utilizzato devono essere rispettate le regole da questo emesse in particolare dovrà essere sempre abbinato al marchio e quando utilizzato su cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza di prodotti certificati sotto accreditamento. L'eventuale utilizzo, in una stessa pubblicazione, dei due marchi deve evitare che l'accreditamento possa intendersi esteso anche ad altri schemi di certificazione non accreditati ma citati nella pubblicazione.

Art. 3 – Immagine del marchio

Parte 1 Sistemi di gestione aziendale

3.1 Si fa riferimento ai modelli in allegato nei quali sono riportate le dimensioni i colori e l'immagine del marchio di certificazione.

L'immagine da utilizzare è quella riportata nella figura applicabile in funzione della norma di riferimento rispetto alla quale l'azienda è stata certificata e in relazione all'accreditamento.

3.2 Limitatamente ai casi in cui le dimensioni del logo non permettano una chiara lettura delle scritte riportate sotto il logotipo, queste si potranno riportare in modo leggibile all'esterno del riquadro che verrà ridimensionato in funzione del suo contenuto.

Parte 2 Prodotti, processi e servizi

3.3. I logotipi dei marchi da utilizzare sono quelli riportati nelle regole particolare specifiche che definiscono eventuali ulteriori indicazioni sul loro utilizzo.

Art. 4 – Cessazione della certificazione

4.1 In ragione della casistica prevista a regolamento per i casi di cessazione della certificazione, l'azienda deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono.

4.2 Nel caso in cui la certificazione venga ritirata limitatamente ad un elemento dello scopo della certificazione od a una o più sedi certificate, l'azienda deve immediatamente sospendere l'utilizzo del marchio rilasciato da CSI e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono ad eccezione di quanto si riferisce agli scopi ed alle sedi che rimangono certificate.

Art. 5 - Uso fraudolento del Marchio

5.1 E' fraudolento l'uso del Marchio quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento.

5.2 Appena viene segnalato l'uso fraudolento, la Direzione di CSI prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi e quelli del consumatore.

Art. 6 – Reclami, appelli e contenziosi

6.1 A questo proposito si fa riferimento al Regolamento di certificazione dei sistemi di gestione e al regolamento per la certificazione dei prodotti, processi e servizi

ALLEGATO

Immagini dei marchi di certificazione da utilizzare per i sistemi di gestione

Colori Marchio CSICERT:

Blu pantone 280 CV
Verde pantone 354 CV

Colori Marchio Accredia:

Blu Accredia:

PANTONE 548
CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%
RGB: R.0 - G.69 - B.87
HTML: 004557

Grigio Accredia:

PANTONE 429
CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%
RGB: R.173 - G.173 - B.173
HTML: ADADAD

Nota: nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata con nero al 30%. Per ulteriori dettagli vedasi il documento ACCREDIA RG-09, disponibile sul sito www.accredia.it, area documenti

Subito sotto al logo utilizzato, esternamente al riquadro, riportare in modo leggibile la scritta applicabile fra quelle sotto indicate:

“Sistema di gestione qualità certificato”

“Sistema di gestione ambientale certificato”

“Sistema di gestione per la sicurezza alimentare certificato”

“Sistema di gestione salute e sicurezza certificato”

Dimensioni minime:





ISO 9001



ISO 14001





ISO 9001



ISO 14001





ISO 22000



OHSAS 18001





ISO 9001



ISO 14001





ISO 9001



ISO 14001





ISO 22000



OHSAS 18001

